

Lettera del Prefetto in data 2 dicembre 1892, con la quale si partecipa al municipio di Ostuni la nomina d'ufficio dell'esattore in persona di Luigi Cozzolino pel quinquennio 1893-97.

Anche tale quistione venne giustamente agitata nella Camera dei deputati.

L'art. 13 della legge sulle riscossioni delle imposte dirette riconosce questa facoltà nel Prefetto, però, mentre la legge del 1871 limita la concessione ad un anno, la legge del 1876 la estese a cinque anni in via eccezionale. Ben a ragione quindi osservava l'on. Pugliese: il diritto nel Prefetto di accordare un'esattoria d'ufficio dev'essere suffragato da una condizione di eccezionalità rara, e il Prefetto ha l'obbligo pertanto di documentare un così eccezionale provvedimento.

Il Prefetto di Lecce fa invece dell'eccezione la regola e comunica all'amministrazione di Ostuni la nomina dell'esattore fatta d'ufficio ed ordina si accetti il deposito della relativa cauzione.

Il Consiglio comunale riunito il 19 dicembre 1892 risponde al Prefetto deliberando di presentar ricorso al Ministro contro il decreto prefettizio.

Il 22 dicembre (quinto documento) il Prefetto di Lecce risponde: Sono informato che avete presentato ricorso al Ministro delle finanze contro il mio decreto: ma l'esecuzione del mio decreto non può essere sospesa dal vostro ricorso, perciò voi dovete compiere tutte le operazioni necessarie perchè l'esattoria sia messa in grado di funzionare dal primo dell'anno, accettando la cauzione e mettendo in esecuzione il mio decreto sia pure in via provvisoria.

Sesto documento: al 13 febbraio 1898 il Prefetto scrive al municipio di Ostuni: siamo già nel febbraio, il vostro ricorso è già privo di effetto, poichè il mio decreto ha già ricevuto esecuzione, e perciò v'invito a rinunziarvi, anche per evitare i danni e le spese che potreste incontrare insistendo nel detto ricorso!

Ebbene, se il Consiglio comunale di Ostuni fosse stato come quello di Milano, di Roma, di Napoli dove perfetta è la conoscenza delle leggi, dove l'attrito della pubblica opinione è quotidiana, nessun Prefetto si sarebbe permesso di irretire la volontà di una rappresentanza comunale. Io non voglio ricordare il nome di quel Prefetto, morto o vivo ch'egli sia; ma dico che qui c'è un tranello teso dall'autorità prefettizia all'amministrazione comunale di Ostuni.

Il Consiglio comunale al 25 febbraio prende questa deliberazione: « udità la lettera del Ministro delle finanze, trasmessa dal Prefetto, *deplorando* che il Prefetto per conferire l'esattoria non siasi atte-

nuto all'aggio fissato dell'1 per 100, considerando *le gravi conseguenze* che potrebbero derivare dallo stato delle cose, *subisce il fatto compiuto* e desiste dal reclamo ».

Questa, o signori, è veramente storia di losca faccenda; un Consiglio, il quale crede che il Prefetto abbia agito secondo la legge e intravede quindi a quali conseguenze gravi porterebbe un atto di ribellione: un Consiglio comunale, il quale ignora che il decreto prefettizio era stato già annullato dalla suprema autorità amministrativa, questo Consiglio comunale, sorpreso nella sua buona fede, a malincuore delibera di ritirare il ricorso, malgrado i reclami di più dozzine di contribuenti che non ammettevano — essi i più diretti interessati — la teoria amministrativa dell'on. Trinchera, inquantochè comprendevano che l'aggio accordato al Cozzolino ledeva i loro interessi.

Frattanto il Consiglio in queste condizioni, con le modalità poc'anzi accennate, delibera la revoca del ricorso, e *Antonio Barnaba* vota in favore della revoca, ciò per cui l'amico Rubichi gli fa rimprovero accusandolo di contraddizione con ciò che ha scritto nell'articolo **Scuotiamoci**.

Eppure le stesse condizioni di fatto dimostrano e giustificano il voto favorevole di *Antonio Barnaba*. Barnaba domandò in pieno Consiglio: il Prefetto, accordando l'esattoria a Cozzolino per un quinquennio con l'aggio dell'1,25 per $\frac{0}{100}$, era nel suo diritto? agiva secondo la legge? Gli viene risposto di sì, allora egli dice: non ci resta che subire il fatto compiuto.

Antonio Barnaba è un chirurgo, non già un avvocato il quale sia familiare coi testi legislativi. Tale è nel secolo nostro la mania di legiferare, così eloquentemente descritta da Herbert Spencer, che veramente diventa una menzogna convenzionale anche quella che nega al cittadino la causa dell'ignoranza della legge, quando il più esperto degli avvocati può benissimo ignorarla. Basti ricordare che un senatore del Regno d'Italia, noto pe' suoi studii statistici, ebbe la velleità di voler numerare le leggi del nostro paese ed, arrivato fino a cento mila, desistè dalla impresa sovrumana di tutte numerare leggi, decreti, regolamenti, circolari che in pieno vigore letiziano era il nostro paese!

Ebbene, col testo della legge sulla riscossione delle imposte dirette si dimostra che in quella circostanza il Prefetto di Lecce agì illegalmente.

Abbiamo già veduto come l'art. 13 modificato dalla legge del 1876 solo in via eccezionale dava al Prefetto il diritto della concessione per cinque anni: ma c'è l'art. 21 del Regolamento testo

unico del 1892, il quale dispone che l'asta annullata con decreto prefettizio deve rinnovarsi per intero nell'esperimento pubblico. Sicchè un Prefetto può concedere d'ufficio un'esattoria solo quando il secondo esperimento pubblico sia andato deserto o sia stato come il primo annullato.

Il Prefetto di Lecce invece che annulla senz'alcuna motivazione gli atti d'incanto, che aspetta un mese e mezzo per comunicare al Comune di Ostuni il decretato annullamento, e non si dà pensiero d'invitarlo a rinnovare l'asta, ma d'ufficio concede a Cozzolino il vantaggio dell'1,25 per 100 sui proventi esattoriali, agisce evidentemente contro la legge e contro la pubblica morale; ed io metto pegno che se *Antonio Barnaba* nella seduta del Consiglio in cui fu deliberato il ritiro del ricorso avesse saputo che il Prefetto aveva violata la legge, avrebbe votato ben diversamente ed il ricorso sarebbe stato mantenuto.

Ma ho fretta, signori del Tribunale, di allontanarmi da questa marea politica dell'esattoria di Ostuni, ho fretta di liberarmi dai miasmi di questa caccia all'oro, di questa influenza malefica del denaro, la quale però ha avuto qui in quest'aula dalla parola popolare il suggello sincero della stigmatizzazione degli onesti contro tutti questi raggiri orditi nelle anticamere ministeriali o nei gabinetti prefettizi.

L'operaio *Fumarola*, consigliere comunale ben diverso dall'ingenuo *Macchitella*, il quale si maravigliava come si potesse osare di scrivere degli articoli contro un « signore grande », l'operaio *Fumarola*, indice della risvegliata coscienza popolare, dichiara: io prima ero amico del deputato *Trincherà*, poi divenni suo avversario per fatto dell'esattoria.

Ecco, cologa *Bonacci*, ecco perchè le nostre popolazioni si sfiduciano di questi ingranaggi amministrativi, i quali, nella selva selvaggia delle leggi e dei regolamenti, costituiscono un agguato anzichè una garanzia per i cittadini liberi ed onesti e per i loro legittimi interessi.

Ed allora, visti così gli episodii del Reclusorio, del Liceo, dell'aggio esattoriale, balza vivida, irresistibile, potente la nostra tesi giuridica: — l'articolo *Scuotiamoci*, del quale unicamente deve rispondere *Antonio Barnaba*, non è diffamatorio nel suo materiale giuridico, perchè questo era indeterminato prima del dibattimento e le espressioni in esso contenute hanno bisogno di cento testimoni e documenti per determinarsi nelle loro circostanze; ma se anche voi voleste ritenere la virtuale determinazione dei fatti a base

d'impressionismo giuridico, noi abbiamo luminosamente provata la verità dei fatti vagamente accennati nell'articolo.

O per una ragione adunque o per l'altra, per quello che riflette la parte materiale dell'articolo, la punibilità esula dalla persona di *Antonio Barnaba*, come ha già dichiarato il verdetto della pubblica coscienza.

Il Pubblico Ministero però sostiene che in quell'articolo si contenga qualche ingiuria all'indirizzo dell'onorevole *Trincherà* e cita le parole: « *terribile giove tonante* », « *intrigo a base di ambizione elettorale* ».

Non intendo ripigliare l'esame della causa per vedere se un aggettivo usato dal *Barnaba* sia più o meno ingiurioso. Noi qui discutiamo qualche cosa di più alto. La discussione che io farò sull'*animus injuriandi* mi esime dal ripetere quello che l'avv. *Anastasia* acutamente dimostrava a proposito del contenuto ingiurioso di quelle frasi, le quali possono essere ironiche, ma nessuna offesa contengono: può la frase *giove tonante* riferirsi alla paternità intellettuale del sindaco *Caroli* nel suo terzo telegramma, può tutto l'articolo essere una pagina arroventata; ma esso è pagina di storia, non già di diffamazione.

Questo è il nostro assunto per ciò che riguarda il materiale dell'articolo incriminato; nè l'ingiuria può essere aggravata per l'articolo 200, perchè, come vedemmo, esso non fu invocato nell'atto di citazione e il querelante non invoca la qualità di pubblico ufficiale. Rimane, al caso, l'aggravante dell'ultimo capoverso dell'articolo 395, il quale dispone che, se l'ingiuria è commessa col mezzo della stampa, la pena è della detenzione da uno a sei mesi o della multa da L. 300 a 3000.

Ma mentre il Pubblico Ministero diceva che in questo caso solo l'indulto sarebbe applicabile ad *Antonio Barnaba*, io credo invece che sia applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 2 del decreto di amnistia 24 ottobre 1896, pel quale nel caso di pena alternativa si deve ritenere per l'applicazione la pena di minor durata.

L'ultimo capoverso dell'art. 395 stabilisce la pena fino a sei mesi, e per questa parte siamo nell'art. 2 dell'amnistia. Se ne uscirebbe per la pena pecuniaria equivalente nel massimo ad una detenzione di 300 giorni; ma nell'alternativa si deve prendere per base la pena di minore durata, che in questo caso è la detenzione, rientrando perfettamente nell'amnistia e non solo nell'indulto.

Ma in un processo per diffamazione non è tanto l'interpretazione e la definizione materiale delle parole che deve richiamare l'attenzione e la coscienza del giudice. Tanto più da parte mia, signori del

Tribunale, che nell'ordine scientifico essendo seguace del positivismo moderno, dovrei sembrare all'osservatore superficiale più ossequente alla materialità oggettiva dei fatti che non all'anima soggettiva che li muove.

Eppure fra i tanti vietati pregiudizii della pubblica opinione c'è questo — che noi positivisti della scuola criminale abbiamo a dare importanza prevalente alla materialità del fatto — mentre la realtà è che la scuola classica, ispirata dallo spiritualismo, dava invece l'esempio paradossale di essere materialista nelle conseguenze. Come ad esempio, nella teoria del tentativo così in quella della diffamazione questa scuola si occupa troppo del fatto materiale e troppo dimentica l'animo umano che muove così il pugnale dell'assassino, che può non uccidere ed essere omicida, come la penna del diffamatore, che viceversa può rivelare fatti disonorevoli e non essere delinquente.

Noi positivisti invece nella stessa prova della verità non tanto ci preoccupiamo del fatto in sé quanto della mente di colui che operava la pubblicazione o la divulgazione del fatto diffamatorio.

E credo di avere in ciò consenziente la coscienza del Tribunale, perchè ritengo che la giustizia penale moderna, emancipata per la grande iniziativa di Cesare Beccaria dalla illusione della tortura materiale dei muscoli e dei nervi come mezzo di provare la colpa, compì la sua grande evoluzione assorgendo dalla materialità della verità di un fatto all'animo umano, all'intenzione che muove la penna, o strumento vile di ricatto o nobile arma di pubblica censura.

E l'anima di quest'uomo che voi dovete giudicare, dopo aver veduta e sormontata la questione materiale dell'articolo.

Noi sappiamo che in Italia la questione del dolo nella diffamazione ha seguito due fasi evidenti nella giurisprudenza formatasi sul codice che voi, signori del Tribunale, siete chiamati ad applicare.

È notorio che il Codice penale nuovo ha sancita, soprattutto pel reato di diffamazione, una severità sconosciuta nelle legislazioni precedenti. Sappiamo che il Codice del 1889 si lasciava andare ad una severità di pena corporale, la quale ripugna alla coscienza pubblica, perchè quel Codice penale nasceva in un momento di reazione alle battaglie di Pietro Sbarbaro, il quale, se spesso cadeva in esagerazioni mal fondate, molte volte però predicava pel trionfo della verità.

La campagna giornalistica di Pietro Sbarbaro determinò questa corrente nei legislatori nostri, per la quale il Codice penale, nato in un momento eccezionale, fu ispirato all'antica illusione che la severità delle pene sia rimedio all'imperversare dei fenomeni sociali; noi crediamo che sia ben altro il rimedio e ben lontano dal Codice penale e dalle aule giudiziarie; è alle radici che bisogna curare il

male; non è con le severe postume repressioni che potrete impedire le manifestazioni della pubblica coscienza, che ogni tanto ritrova l'energia per rivelare e bollare le infinite iniquità e turpitudini del mondo.

Ma l'illusione prevalse e ci fu perfino una rivista di giurisprudenza penale, interprete pretenziosa del nuovo Codice, che disse ispirato l'articolo 393 alla difesa dei birbanti, che sono la maggioranza, contro gli onesti, che sono la minoranza!

Era naturale quindi che, massime ne' primi anni di applicazione del Codice penale, all'art. 393 venisse per un momento data un'interpretazione materialistica che esorbitava evidentemente dalla coscienza dei magistrati, i quali finirono con l'attenuarne la portata, contrariamente a quanto affermava l'on. Bonacci, allorchè parlava di giurisprudenza Costante. L'on. Zanardelli allorchè firmò quegli articoli del codice penale, non prevedeva certamente le conseguenze ch'essi avrebbero potuto produrre; ma le statistiche giudiziarie vennero ben presto a dimostrare quale ingiustizia morale si andava promovendo con le nuove disposizioni sulla diffamazione. Chiunque nella sua vita pubblica o privata sentiva dentro di sé un tarlo roditore di fronte alla pubblica opinione, aspettava al varco una pubblicazione o una parola sfuggita imprudentemente per avventare una querela di diffamazione o d'ingiuria ed acquistarsi così a facile mercato una nuova verginità morale in carta bollata. Tant'è vero, che mentre nel 1889 le cause in primo grado per diffamazioni o ingiurie ammontarono a 21000, nel 1890, subito dopo l'applicazione del nuovo Codice, salirono a 38800 e nel 1894, ultimo anno delle statistiche ufficiali, raggiunsero l'enorme cifra di 54600 !..... quasi il triplo delle querele date nel 1889!

Sicchè l'Italia è oramai un paese che può avere un altro vanto nella storia contemporanea: a quello dell'abbondanza di ex-ministri, che un umorista le attribuiva, noi aggiungeremo ora l'abbondanza dei querelati per diffamazione! Triste fenomeno che ci rivela il contraccolpo di una legge penale, che, come direbbe il Bentham, contiene in sé non il rimedio ma l'incentivo del male.

La giurisprudenza però non tardò ad accorgersi che l'industria di rifarsi la verginità morale a furia di querele non era da incoraggiarsi, e ben presto venne a più meditati consigli.

Già la relazione ministeriale che accompagnava il progetto del nuovo Codice presupponeva come estremo indispensabile nei reati contro l'onore *l'animus injuriandi*, « che sta scritto nella dottrina universale e la legge presuppone; » ma poi le vicende dei lavori preparatorii fecero supporre che quest'*animus* non fosse necessario

per l'applicazione del Codice. La relazione Villa voleva l'affermazione esplicita dell'elemento intenzionale con l'avverbio *dolosamente*; la relazione senatoria invece esclude quest'avverbio e volle che alla espressione *fatto diretto ad offendere l'onore*, ecc., si sostituisse l'altra *fatto tale da offendere l'onore*, ecc.

Questa modificazione fu accettata dalla commissione di coordinamento, ma il relatore della sottocommissione fece rilevare che, pur accettando tale dizione, non s'intendeva escluso nella diffamazione l'elemento morale.

Innegabilmente una frase che poi si lesse nella relazione sul Testo definitivo del Codice — che cioè l'indagine sull'intenzione è esuberante e basta la consistenza intrinseca dell'imputazione — doveva dare per un momento ansa all'interpretazione materialista dell'art. 393. E la prima giurisprudenza, seguendo per reazione immediata quella frase, con sentenza di Cassazione del 29 novembre 1890 stabilì che la ricerca dell'*animus injuriandi* non si doveva fare.

Venne poscia la causa nella quale ebbi anch'io occasione di prender parte, contro la *Tribuna* per le rivelazioni sull'infanzia torturata; ed io, rievocando i ricordi di quel dibattimento, non posso non mandare un mesto saluto al redattore di quella sentenza, contraria alla mia tesi defensionale, ma vergata magistralmente da uno dei miei allievi dell'università di Siena, troppo presto annientato dalla falce della morte — un saluto alla memoria del giudice Cialfi, morto giovanissimo, il quale ebbe la lealtà e il coraggio di contemperare nella sua sentenza l'affetto verso il suo maestro con l'affermazione della tesi che egli sosteneva sotto l'incubo non tanto della interpretazione materialistica dell'art. 393 quanto dei fatti speciali, per cui la *Tribuna* aveva rifiutato di pubblicare una rettifica del fatto e si preparava così una più rigorosa interpretazione della legge a suo riguardo.

Ma non passò gran tempo e la giurisprudenza cominciò a correggersi. Non è esatto quindi ch'essa sia rimasta costante nella tesi che piace ai nostri avversari.

La prima sentenza che iniziava questa evoluzione porta la data del 15 ottobre 1891 ed è della Cassazione; non cito le sentenze delle Corti di appello e dei Tribunali, quantunque molto più numerose. Si sa: ai rappresentanti più giovani dell'amministrazione giudiziaria piace l'interpretazione più mite e liberale; è il supremo collegio che, più restio nei suoi passi, merita maggiore importanza quando modifica la sua giurisprudenza in senso liberale.

Al 15 ottobre 1891, esso infatti, respingeva un ricorso del Pubblico Ministero con la seguente motivazione che si legge nel *Foro*

italiano, annata 1892, parte II, pag. 9: — « Nega il Pubblico Ministero che l'art. 393 esiga come elemento della diffamazione il *dolo*. Questo è un errore. *L'animus injuriandi* deve esistere sempre nei reati contro l'onore. Quando per le speciali circostanze il *dolo* è escluso sarebbe assurdo e contrario ai più incussi principi del diritto parlare di delitto ».

Nello stesso senso si espressero le sentenze del 18 maggio 1893 e dell'8 novembre 1894, con cui fu affermato il principio della nullità di quelle sentenze che nelle loro motivazioni non accennassero all'elemento morale del reato di diffamazione.

Oltre ciò abbiamo l'interpretazione autentica offertaci dalle Camere dei deputati nella tornata del 6 dicembre 1892. In quella tornata il deputato Luzzatto, direttore della *Tribuna*, per vedere risolta la grave questione nell'interesse della pubblica stampa dopo la sentenza del Tribunale di Roma, interrogava il Guardasigilli di allora, che cosa i giornalisti dovessero pensare dell'articolo 393.

E il Guardasigilli di allora rispose: « Non intende il Codice penale chi sostiene che l'articolo 393 abbia creato un delitto senza il *dolo* e che nel definire il reato della diffamazione abbia fatto astrazione dell'*animus injuriandi* ».

Il Guardasigilli che pronunziava queste parole, dando così interpretazione quasi autentica all'articolo 393, era appunto l'on. Bonacci, che ora siede come avvocato della parte civile. (*Impressione, commenti*).

È dunque a lui soprattutto che noi domandiamo il diritto di chiedere che il Tribunale esamini la questione dell'*animus injuriandi* nella causa presente, e non soltanto l'*animus injuriandi*: perchè, infatti, la giurisprudenza, rispondendo alle parole del Ministro che chiudevano la relazione sul Testo definitivo « affidando alla magistratura il compito di *vivificare la lettera della legge, facendola degnamente rispondere ai progredienti bisogni della società* » la giurisprudenza andava anche più in là, richiedendo oltre la determinazione dell'*animus* anche quella dello *scopo* che si proponeva il delinquente.

A proposito di lesioni e minacce la Cassazione di Roma diceva che: « l'elemento fondamentale del reato è il fine propositosi dall'agente nel consumarlo » (1).

Questa è la voce della giurisprudenza ultima, che in tema di

(1) FERRI, *La teorica positivista del dolo e la Cassazione, nella mia Rivista: La scuola positiva nella giurisprudenza penale* (anno V, luglio 1895, pag. 27).

diffamazione arrivò a dire (*Cassazione unica*, Vol. VI, pag. 851) che anche nella diffamazione « il fine della necessità di difesa » esclude il proposito criminoso », confermando così l'insegnamento del grande Carrara (§ 1768) che « *il sindacato morale non può convertirsi in delitto dove non sia dichiarata la pravità del fine* ».

Ora se la Cassazione ammette che nell'articolo 393 si debba non soltanto far la ricerca dell'*animus injuriandi*, ma perfino dello scopo avuto dall'agente per necessità della propria difesa, a più ragione possiamo noi invocare questa ricerca quando trattasi del diritto di pubblica censura.

Ma per la nostra difesa non abbiamo bisogno di arrivare fino alla teorica dello scopo dell'agente, teorica soggettiva che la scuola nuova sostiene in ordine ad una più completa teorica psicologica del dolo, che, da me proposta, ha trovato nel Florian il sostenitore più eloquente ed erudito con la sua eccellente monografia sulla *teoria psicologica della diffamazione* e col suo completo trattato sui *reati contro l'onore*.

A noi per la causa presente basta la quistione dell'*animus injuriandi*, e diciamo che, per quanto rigorosa voglia farsi l'interpretazione dell'articolo 393, unica conclusione è questa: che tutt'al più nello stato attuale della legislazione può all'imputato spettar la prova della mancanza del dolo, anzichè all'accusa la prova che l'imputato era in dolo.

Questa — come diceva la Corte di appello di Roma — è la conclusione giuridica dell'articolo 393, e questo abbiamo fatto nella causa presente, quando *Antonio Barnaba* nella storia dei fatti, nella pubblicazione di quelle frasi indeterminate dimostrava l'interesse del pubblico bene, non l'astio personale; non l'intenzione di aggredir moralmente le persone, ma la coscienza di esercitare un diritto di pubblica censura. Questo ha dimostrato *Antonio Barnaba* quando ha firmato l'articolo, mentre avrebbe potuto anche non firmarlo, quando ha fatto leggere a diversi amici l'articolo suo prima di pubblicarlo; e non si dica che questo sia un ripiego di anima serpentina. Se *Antonio Barnaba* non si fosse presentato nell'integrità della sua persona franca e leale, l'argomento potrebbe valere come tattica sillogistica. Ma non vale di fronte alla realtà umana di *Antonio Barnaba* che va richiedendo un parere, per es., a Fausto Giovine, vice-pretore di Ostuni, e perfino al delegato, presente il pretore, e gli dice: leggete quest'articolo e, se credete ch'esso sia diffamatorio, vi do facoltà d'impedirne la pubblicazione.

Può aver ritenuto l'ordinanza del Tribunale che il delegato Rosapane o Rodipane che sia, non cadde in reticenza e contraddizione

rendendo la sua testimonianza su questo fatto; può esser facile alla parte civile dire che l'ordinanza del Tribunale copre con la sua autorità la veridicità del teste Rosapane. Noi diciamo che qui l'ordinanza non ha che fare di fronte alla prova scaturita dal pubblico dibattimento. Infatti voi tutti ricordate che quando Antonio Barnaba disse al teste Rosapane: — io vi ho dato facoltà d'impedire la pubblicazione del mio articolo, se l'aveste trovato diffamatorio — il delegato Rosapane la prima volta, nella spontaneità della prima risposta, non negò questa circostanza, ma si limitò a rispondere: — noi credevamo di non aver tale facoltà e per ciò non ne abbiamo usato. —

E allora, o signori del Tribunale, voi avete un criterio molto facile e risolutivo per dirimere la quistione del dolo e dell'*animus injuriandi* nell'articolo *Scuotiamoci* di Antonio Barnaba. Voi non avete che ad ascoltare le mille voci umane che d'intorno a voi palpitano e vibrano.

Ah! voi, signor Presidente, per esperienza consumato, voi Giudici dall'intelligenza acuta, se aveste dinanzi a voi un imputato che rispondesse alla descrizione che il ministro Zanardelli — nella sua relazione sul Codice penale — faceva del volgare diffamatore non sareste in questa causa attornati così da una pubblica coscienza che vi segue trepidante.

« Non v'ha essere più spregevole » scriveva il Ministro — « del diffamatore che crea artificiosamente il discredito, il disonore, l'ignomia di un uomo *per impulso di rivalità o di vendetta o per malvagia natura*, talora anche *per volgare speculazione d'interesse personale*, che spesso agisce *di soppiatto*, con subdoli artifici, insinuando la menzogna ».

Quando il pubblicista sia mosso da questi scopi abietti e vigliacchi noi per i primi con tutta l'anima nostra diamo il suffragio della nostra protesta e del nostro disdegno contro la figura volgare del diffamatore, pugnalatore vigliacco, il quale, nascondendosi dietro la falsità conosciuta delle cose o dietro l'anonimo, aggredisce la figura dell'onesto cittadino che più alto emerge e più possa rispondere a interessi mal confessati. Scenda allora inesorata la sanzione della giustizia, perchè essa avrà con sè il voto della pubblica opinione, che fuggirà come appestato il diffamatore.

Ma quando la pubblica coscienza si stringe attorno a questi imputati e li circonda di stima e di simpatia, allora non sono dei volgari diffamatori che voi siete chiamati a giudicare, ma anime di uomini onesti che lottano privatamente per la sovranità del diritto, ai quali voi darete invece la sanzione della pubblica coscienza assenziente.

Questa è la figura morale degli odierni imputati, questa è la soluzione della quistione giuridica sull'*animus injuriandi* e l'esame dell'articolo firmato da *Antonio Barnaba*.

Pochi altri minuti dovrò intrattenermi sugli altri articoli incriminati e specialmente sulla responsabilità personale di *Onofrio Petraroli*.

(*L'oratore si riposa per 10 minuti*).

Nel N. 35 del *Rinnovamento* c'è il secondo articolo incriminato — *Pel Penitenziario militare*.

All'ora in cui siamo io credo inutile fermarmi a discutere se quella parte che si riferisce all'agente elettorale che sarebbe andato a Francavilla, costituisca fatto determinato oppur no, e se la testimonianza di Oronzo Quaranta, che parlava della voce pubblica in proposito, costituisca prova di verità. Perchè questa quistione di fatto viene preventivamente paralizzata da un'altra quistione di fatto e da una quistione di diritto sulla responsabilità personale di chi, ammesso pure che ci sia il fatto diffamatorio, debba risponderne dinanzi alla giustizia penale.

Doppia è la quistione di diritto e di fatto che voi dovete risolvere a questo proposito:

1° Può *Onofrio Petraroli* ritenersi responsabile in linea di fatto come partecipe, e in linea di diritto come direttore del giornale, per la diffamazione che si pretende racchiusa nell'articolo incriminato?

2° Il gerente Narracci, qualora non sia riconosciuto l'autore dell'articolo, può subirne la responsabilità legale per l'art. 47 della legge sulla stampa?

Il Pubblico Ministero già confutava gli argomenti di accusa privata portati dall'avv. Pietro Trincherà contro *Onofrio Petraroli* per dimostrare che lo si dovesse ritenere Direttore del *Rinnovamento* anche nel n. 35, pubblicatosi il 18 ottobre, cioè dopo un mese e mezzo di sospensione: ma poichè l'avv. Rubichi credeva utile il ripetere le argomentazioni dell'avv. Trincherà, noi dobbiamo qui rapidamente riesaminarle.

Onofrio Petraroli è la seconda figura principale fra gli odierni imputati. *Onofrio Petraroli* non ha per sè la simpatia scintillante che sfavilla dalla personalità di *Antonio Barnaba* sovra tutto per ragione di età, ma ha diritto di esser messo nella schiera di quei giovani che passarono dinanzi ai vostri occhi e che sono segno ed augurio della rigenerazione morale d'Italia nostra.

Di fronte a quei giovani egli sta alla pari per altezza e nobiltà

d'animo, per energia d'iniziativa feconde di pubblico bene, quantunque ora egli segga sul banco degli imputati.

Onofrio Petraroli in Ostuni è una personalità che s'impone finchè non viene uno di quei tre atti fondamentali della vita umana - nascita, matrimonio, morte - che costituiscono la crisi decisiva nell'esistenza di ciascuno di noi. Non a torto la sapienza storica ed umana delle più grandi istituzioni imponeva il celibato come condizione della milizia negli eserciti e della milizia nel sacerdozio.

Il celibato è forza e condizione di forza pel combattimento della vita, perchè libera l'uomo dalle catene morali dell'affetto, dalle preoccupazioni dell'amor coniugale, dal sentimento della paternità che giganteggia col crescere dei nuovi giovani virgulti umani nella foresta della vita.

È per questo che *Onofrio Petraroli* celibe, viene araldo di battaglia ad Ostuni, non crea nulla di nuovo, ma egli personifica e determina una corrente della pubblica coscienza e ne ritrae tutta la sua forza.

Tale nelle sue grandi linee come nel piccolo episodio la storia dell'umanità. Invano l'opinione pubblica può preparare un movimento di ribellione, di protesta, di critica, di censura, se non c'è un alfiere che inalberi la bandiera in nome della coscienza collettiva.

Onofrio Petraroli risponde all'appello della coscienza sociale di Ostuni e nel novembre del 1895 intraprende la pubblicazione di un giornale, che è manifestazione di vita civile, perchè un giovane che preferisce dedicare la sua attività alla pubblicazione di un giornale mostra di aver animo più elevato e nobile di colui che si rinserra nelle conversazioni vuote ed astiose delle farmacie e delle bottiglierie.

Onofrio Petraroli porta nella sua Ostuni quest'arma di civiltà nuova: il giornale — che trova la coscienza pubblica preparata. Egli la personifica per un anno quasi; è direttore assiduo del suo giornale, finchè la nuova vita della nuova famiglia non venga dapprima a renderlo trascurato e intermittente nella preoccupazione del giornale, e da ultimo, per le pressioni o severe e fredde dei vecchi parenti, o circondanti delle braccia affettuose della consorte sua — che cerca le intime latebre del cuore umano e vuole del marito intera la espansione degli affetti e non la dispersione del miglior sangue dell'anima nelle lotte e nel fango della vita esterna — finchè a questo non arrivi, *Onofrio Petraroli* è il direttore impavido del *Rinnovamento* (*Applausi*).

Ma quando la trepidazione dell'affetto toglie alle fibre del com-